

Edizione di giovedì 7 novembre 2013

IMPOSTE SUL REDDITO

[R.M. 74/E/2013: parzialmente estendibili all'IVCA le novità in tema di IRM](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE INDIRETTE

[R.M. 76/E/2013: deducibile dal risultato maturato della gestione l'imposta di bollo sui rendiconti](#)

di Luigi Scappini

BILANCIO

[Documento ASSIREVI n.178, il controllo ed il giudizio “per scopi specifici”](#)

di Claudio Cerdini

PATRIMONIO E TRUST

[Il contratto di gestione fiduciaria nel nuovo codice civile ungherese](#)

di Claudio Pittia, Stefano Curzio

IMPOSTE SUL REDDITO

[La R.M. 75/E spiega la base imponibile Ivie sugli immobili esteri](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

R.M. 74/E/2013: parzialmente estendibili all'IVCA le novità in tema di IRM

di Giovanni Valcarenghi

L'**art. 68 del D.L. n. 83/2012** ha apportato alcune modifiche in merito alle **imposte sostitutive da applicare ai redditi di capitale di natura assicurativa e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.**

Con l'intervento normativo il legislatore ha **armonizzato il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione italiane con quello previsto per le polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi**, ampliando l'obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d'imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.

Nello specifico, è stato introdotto nell'alveo dell'**art. 26-ter, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973** un nuovo periodo ai sensi del quale è previsto un obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'**art. 23 del D.P.R. n. 600/1973** tramite i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

In altri termini, con il D.L. n. 83/2012 viene **ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui capitali** corrisposti in dipendenza dei predetti contratti e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attività di impresa) con le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sempreché l'imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle predette compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.

I medesimi soggetti, per effetto dell'introduzione, a mezzo dell'**art. 6, comma 2 del D.L. n. 68/2012** richiamato, del nuovo comma 2-sexies all'**art. 1 del DL n. 209/2002**, norma che disciplina l'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, devono applicare tale imposta. Tecnicamente essi devono versare l'imposta nella **misura dello 0,35%**, da commisurare al valore dei contratti di assicurazione.

L'Agenzia delle entrate, con la [**risoluzione n. 74/E del 6 novembre**](#), sollecitata da una società fiduciaria che tra i vari prodotti finanziari amministrati gestisce anche i contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (le polizze *unit linked*) stipulati con imprese di assicurazione non residenti, operanti nel territorio italiano in regime di libera prestazione di

servizi (LPS) è tornata sul tema dopo i chiarimenti offerti circa un anno fa con la [circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012](#).

In particolare, in merito alla possibilità di procedere anche per la imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) con la **compensazione c.d. verticale del credito di imposta** derivante dal versamento delle imposte matematiche (IRM) con la stessa imposta dovuta nell'anno ex art. 1 del D.L. n. 209/02 ha dato **risposta negativa**.

Il diniego deriva dalla circostanza che tale possibilità è prevista specificatamente per la sola IRM. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL n. 209/2002 la compagnia assicurativa può utilizzare l'eccedenza di IRM versata per il quinto anno precedente rispetto alle imposte sostitutive e ritenute versate nell'anno in compensazione con le imposte e i contributi ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, anche oltre il limite di cui all'art. 34, comma 1 della L. n. 388/2000.

In alternativa l'Amministrazione finanziaria ha affermato, con [risoluzione n. 146/E/2008](#), che l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione verticale con la medesima IRM o essere ceduta ad altre società del gruppo nel rispetto dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Nonostante le regole relative all'IVCA rinviano ai criteri applicativi relativi all'IRM, non si ritengono applicabili *tout court* tali regole. L'Agenzia evidenzia, infatti, come ove si volesse estendere il principio sopra evidenziato e disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 209/2002 alle IVCA, è di tutta evidenza che verrebbe a determinarsi l'assenza del parametro di confronto dato dalle imposte sostitutive operate nell'anno (secondo parametro), **non essendosi ancora realizzato, in tal caso, il presupposto applicativo dell'imposta sostitutiva sul contratto assicurativo in amministrazione**.

A questo si deve aggiungere che non è in ogni caso ammissibile estendere all'IVCA le previsioni dell'IRM relative all'utilizzo della **compensazione c.d. orizzontale** con altre imposte e contributi, diversi dalle imposte sostitutive previste dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, poiché la sostituzione tributaria di cui all'articolo 68 D.L. n. 83/2012 concerne solo l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973e dell'IVCA e non è estesa alle imposte di altra natura.

Al contrario, in merito alla possibilità introdotta, sempre all'articolo 1, comma 2 del D.L. n. 209/2002 dalla **Legge di stabilità 2013** e consistenti nella previsione di un limite al versamento dell'IRM in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche, L'Agenzia delle entrate **ritiene estensibile la previsione anche all'IVCA**.

Ai fini dei corretti calcoli, l'Agenzia ritiene validi quelli forniti con la precedente [circolare n. 12/E/2013](#): tuttavia, dal momento che la base imponibile dell'IVCA è data dal valore del contratto assicurativo al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell'imposta, si dovrà assumere la **medesima base imponibile anche ai fini del**

calcolo del predetto limite che dovrà essere confrontato con l'ammontare complessivo dell'IVCA versata, aumentato dell'imposta teorica da versare.

IMPOSTE INDIRETTE

R.M. 76/E/2013: deducibile dal risultato maturato della gestione l'imposta di bollo sui rendiconti

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 76/E del 6 novembre](#) ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla **deducibilità o meno dell'imposta di bollo**, di cui all'articolo 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, dovuta sui **rendiconti relativi alle gestioni**, per le quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime previsto all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

In occasione della **riforma del sistema della tassazione delle rendite finanziarie**, avvenuta appunto a mezzo del D.Lgs. n.461/1997, il Legislatore ha previsto **tre differenti regimi**, alternativi tra di loro, che i contribuenti possono, ferme restando determinate condizioni, adottare per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria:

- il regime della **dichiarazione**;
- il regime del **risparmio amministrato**;
- il regime del **risparmio gestito**.

Il regime cosiddetto “**della dichiarazione**”, disciplinato dall'**art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997**, è fondato sulla **tassazione al momento del realizzo** e prevede l'autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale, a cura del contribuente, dell'imponibile e dell'imposta sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co.1, lett. da c) a c-quinquies) realizzati nell'anno.

La **base imponibile** è costituita dalle plusvalenze, al netto delle minusvalenze complessivamente conseguite; infatti, è consentita la **compensazione** di plusvalenze e minusvalenze, con la possibilità di riporto a nuovo delle eventuali minusvalenze eccedenti nei quattro periodi d'imposta successivi. La compensazione opera, però, in modo limitato, essendo ammessa soltanto all'interno di “**masse reddituali omogenee**”.

Il successivo **art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997** disciplina il **regime del risparmio amministrato** ove il prelievo delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria viene effettuato da parte dell'intermediario presso cui i titoli sono in custodia o amministrazione. Sulle plusvalenze si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, nella misura del 20%. Per quanto attiene le **modalità applicative dell'imposta sostitutiva**, il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 stabilisce che la stessa è dovuta «*su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o*

provento percepito dal contribuente», secondo le previsioni dell'art. 68 del Tuir, ivi compresa quella relativa alla rilevanza degli oneri accessori alla produzione dei redditi di cui trattasi.

A differenza del regime della dichiarazione, in cui il prelievo avviene in un unico momento e riguarda l'insieme dei redditi diversi netti, nel regime del risparmio amministrato l'imposta sostitutiva del 20% è prelevata dall'intermediario sulla **singola plusvalenza** (o provento) realizzata in ogni singola operazione. L'imposta sostitutiva si applica ogniqualvolta venga posta in essere presso l'intermediario una operazione rilevante ai fini del realizzo di redditi diversi di natura finanziaria.

Infine, l'**art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997** disciplina il **regime del risparmio gestito** che si caratterizza per il momento della tassazione dei proventi e l'ambito della compensabilità fra redditi e perdite.

Per quanto concerne il primo aspetto, ovverosia il momento di applicazione dell'imposta, il regime del risparmio gestito si fonda sul **principio della tassazione sul "maturato"**, in quanto prevede l'imponibilità, anno dopo anno, degli incrementi di valore subiti da un dato patrimonio, indipendentemente dal loro effettivo *"incasso"* da parte del risparmiatore. Viceversa, nel regime del risparmio amministrato le plusvalenze e gli altri guadagni di capitale scontano il prelievo solo al momento del loro **effettivo realizzo**, a seguito di operazioni di disinvestimento. L'altra caratteristica distintiva del regime del risparmio gestito è rappresentata, invece, dalla possibilità di compensare le minusvalenze, oltre che con le plusvalenze, anche con gli eventuali redditi di capitale (c.d. *compensazione "eterogenea"*). Tale regime, infatti, individuando nell'*"utile netto di gestione"* la base imponibile dell'imposta sostitutiva, determina una tassazione unitaria e contestuale dei principali redditi di capitale e di tutti i redditi diversi maturati nel periodo d'imposta, il che consente di assoggettare a tassazione soltanto l'effettivo incremento di ricchezza complessivamente conseguito dal contribuente nel periodo d'imposta.

Ai sensi dell'**art. 7 comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997**, la base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è costituita dal **risultato netto della gestione** maturato nell'anno d'imposta (senza che assuma alcun rilievo la circostanza della percezione del reddito), determinato come differenza tra il valore del patrimonio gestito alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, ed il medesimo valore quale risulta all'inizio dell'anno. Tale risultato, da assoggettare ad imposta sostitutiva, è determinato algebricamente dall'intermediario, con possibilità di **compensazione fra plusvalenze, minusvalenze e redditi di capitale**, e riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative agli anni successivi, ma non oltre il quarto.

Nella determinazione del suddetto risultato occorre tenere anche conto delle **rettifiche** subite nel corso del periodo d'imposta dal patrimonio gestito per effetto di prelievi e conferimenti. Gli eventuali conferimenti effettuati durante l'anno, infatti, non costituiscono utile della gestione, per cui vanno sottratti, così come gli eventuali prelievi effettuati durante l'anno non costituiscono perdite della gestione, per cui vanno sommati al risultato complessivo, affinché

non comportino una diminuzione fittizia dell'utile di gestione.

Con riferimento agli **oneri e commissioni** rientrano tra le somme che possono essere portate in diminuzione del valore del patrimonio gestito:

- come chiarito dalla [circolare n. 165/E/1997](#) le commissioni di gestione e di negoziazione, l'eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale e
- come chiarito dalla successiva [risoluzione n. 205/E/2003](#), le spese di deposito, custodia ed amministrazione, relative ad un contratto stipulato con un soggetto diverso dal gestore, qualora si tratti di oneri funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito.

Ebbene, la **risoluzione n. 76/E/2013** include tra gli **oneri deducibili** dal risultato maturato della gestione anche **l'imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni** in quanto rappresenta un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.

Al contrario, **non è deducibile l'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6, del D.L. 201/2011**, assolta sulle attività finanziarie oggetto di **scudo fiscale** ex art. 13-bis del D.L. 350/01 in quanto onere non inerente al patrimonio gestito ma connesso al relativo **regime di riservatezza** di cui godono dette attività.

A chiusura, l'Agenzia delle entrate ricorda come **non sia parimenti deducibile dal risultato maturato di gestione l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 499 della L. n. 228/2012** poiché in questo caso l'indeducibilità è sancita dalla stessa norma (il comma 499 stabilisce espressamente l'indeducibilità dalle imposte sui redditi e relative sostitutive).

BILANCIO

Documento ASSIREVI n.178, il controllo ed il giudizio “per scopi specifici”

di Claudio Ceradini

Il recente [documento di ricerca di Assirevi \(Associazione Italiana Revisori Contabili\) n. 178](#) di ottobre 2013 che titola **“Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richiesta per scopi specifici”**, costituisce un riferimento professionale del revisore legale per la redazione della relazione di revisione in tre casi, diversi da quello canonico del controllo sul bilancio di esercizio e consolidato.

Si tratta di:

- bilanci redatti per **scopi specifici** (c.d. *Special Purpose Financial Statements*),
- **singoli prospetti contabili** (ad esempio conto economico o stato patrimoniale) o
- **specifici elementi, conti o voci** (*Elements of a financial statement or element*), che formano parte di un documento più ampio.

L’orientamento di Assirevi si rende particolarmente importante poiché il Principio di revisione Internazionale [ISA 800](#), deputato alla disciplina sia dell’attività di controllo che anche del contenuto della relazione in queste particolari condizioni, non è in Italia ancora recepito. In assenza, l’indicazione dell’organismo nazionale è preziosa, sia per le **società di revisione** aderenti, ma anche per tutti i **revisori legali**, che debbono informare il proprio comportamento, nell’espletamento delle loro funzioni, ai medesimi principi.

Più dettagliatamente, uno *Special Purpose Financial Statements* è un bilancio redatto, conformemente ad un determinato quadro normativo sull’informatica finanziaria, allo scopo di soddisfare le esigenze conoscitive di **particolari tipologie di utilizzatori**, in altrettanto **particolari momenti** della vita della società. Gli *Elements of a financial statement or element* sono invece **singoli elementi**, conti o voci facenti parte di un prospetto di bilancio, redatto sulla base di un determinato quadro normativo, e che abbia scopi di carattere generale, come il bilancio di esercizio, ovvero specifici, come ad esempio le situazioni patrimoniali richieste in sede di ricapitalizzazione.

Il documento Assirevi richiama l’adozione dell’ISA 800, che diviene quindi non tanto un **riferimento normativo** obbligatorio, quanto un **parametro** di valutazione della **diligenza** adottata dal revisore nella sua funzione, suscettibile di costituire il discriminante tra la **condotta**

colposa, nella fattispecie negligente, o **diligente**, e di conseguenza tra la sussistenza o meno di eventuali **responsabilità**.

Lo stesso ISA 800 contiene un elenco, non tassativo, delle circostanze in cui trova **applicazione**. Le circostanze riportate, tra cui le informazioni sui flussi di cassa richieste da **creditori** dell'impresa, l'informativa finanziaria stabilite da un'**autorità** di **vigilanza**, le informazioni finanziarie stabilite da un **contratto di mutuo** o dal regolamento di un **prestito obbligazionario**, consentono di meglio comprendere, nell'applicazione professionale, quando si debba fare riferimento alle indicazioni del documento n. 178. In realtà pare di poter concludere che il documento trova applicazione **in ogni circostanza** in cui, volontariamente o per disposizione normativa, il revisore sia chiamato ad esprimersi su un documento o su una singola voce od elemento che non siano il bilancio di esercizio o consolidato.

Pianificazione del controllo in questi casi deve quindi rispondere all'ISA 800, e la struttura della relazione e dell'incarico al documento Assirevi n. 178.

Con riferimento **all'incarico**, due punti sono particolarmente significativi. Da un lato è opportuno che il revisore verifichi la chiara esplicitazione, nel mandato ricevuto, della **finalità** del documento da sottoporre a controllo, nonché degli specifici **destinatari** dell'informativa finanziaria. Il revisore dovrà poi accertarsi dell'avvenuta pianificazione, da parte dell'organo amministrativo, delle **note esplicative** volte ad illustrare i principi contabili utilizzati e delle ulteriori altre informazioni rilevanti. In secondo luogo, la lettera d'incarico dovrebbe inoltre contenere una **dichiarazione** in cui si attesti la **responsabilità della direzione** nel definire **l'appropriatezza** dei criteri e dei **principi adottati** nella predisposizione dell'informativa finanziaria. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il revisore avrà cura di discutere con l'organo amministrativo della società la forma e il contenuto della relazione finale emessa a conclusione dell'audit.

Come anticipato, per le fasi di pianificazione ed esecuzione dell'incarico di audit, il documento n. 178 richiama l'ISA 800 “*Special considerations – Audit of Financial Statements prepared in accordance with special purpose frameworks*” e l'[ISA 805](#) “*Special considerations – Audit of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Item of a Financial Statement*”. Viene peraltro richiamato anche l'[ISA 700](#), anch'esso non ancora recepito in Italia, nella misura in cui la **relazione del revisore** debba indicare il quadro normativo applicabile all'informazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di un documento informativo redatto conformemente alle disposizioni previste da un **contratto**, il revisore ha il compito di valutare se il contenuto convenzionale sia o meno **trasfuso** dell'informativa sottoposta a controllo.

L'esito del controllo, non diversamente da quanto accade nella revisione del bilancio di esercizio può evidenziare **rilevi** di vario genere. Le conclusioni del revisore, e la sostanza del suo giudizio, si strutturano diversamente, in relazione alla **tipologia di documento** sottoposto a controllo. Nel caso di informativa finanziaria predisposta per **scopi specifici**, il revisore deve valutare se esistano le condizioni per esprimere un giudizio positivo, pur con rilevi, o se l'entità sia tale da impedirglielo. Tra i possibili rilevi, il documento cita la **deviazione** dei

criteri di redazione rispetto a quelli contenuti nelle note esplicative, le **carenze informative** o le eventuali **limitazioni** al corretto svolgimento delle attività di audit.

Nel diverso caso di giudizio sul singolo elemento del bilancio, debbono essere attentamente valutati i **rapporti** potenzialmente esistenti tra il documento generale (bilancio) ed i singoli elementi, conti o voci che da esso derivano e che sono sottoposti a controllo. In particolare, quando la revisione del bilancio di esercizio si conclude con un giudizio **con rilievi** o **negativo**, oppure con **l'impossibilità** di esprimere un giudizio, non potrà essere tralasciato l'eventuale impatto di questa circostanza, e delle ragioni che vi hanno condotto, sulla revisione relativa al singolo elemento. Il che significa che non necessariamente al giudizio negativo sul bilancio segue **necessariamente analogo** giudizio sull'elemento singolo, dovendo però il revisore porre particolare attenzione alle possibili **connessioni**. Ad esempio, può accadere che, a fronte del giudizio negativo espresso sul bilancio di esercizio nel suo complesso, il revisore ritenga opportuno, limitatamente ad uno specifico elemento, emettere un giudizio diverso, eventualmente positivo. Un simile comportamento può ritenersi corretto, a condizione che l'elemento in questione non fosse tra gli elementi che hanno indirizzato il giudizio, con esito negativo. Erroneo sarebbe invece, nell'ambito della revisione di un singolo prospetto contabile estratto dal bilancio, procedere alla formazione di un giudizio avulso da quello generale. Sarebbe impossibile e fuorviante prescindere dall'attendibilità del secondo per giudicare il primo.

Infine, a conclusione del lavoro, la relazione di revisione di cui al documento n. 178 deve contenere almeno un **richiamo d'informativa** che segnali ai lettori della stessa che il bilancio oggetto di audit è stato redatto in conformità ad una **normativa avente scopi specifici** a che, dunque, l'utilizzazione del documento deve **limitarsi** necessariamente a **tale scopo**.

PATRIMONIO E TRUST

Il contratto di gestione fiduciaria nel nuovo codice civile ungherese

di Claudio Pittia, Stefano Curzio

Il 15 marzo 2014 entrerà in vigore il nuovo Codice Civile ungherese, destinato a rinnovare profondamente il diritto privato dello stato magiaro.

Il nuovo codice civile ungherese infatti, approvato con legge V. del 2013, sostituisce l'attuale e più volte emendato codice del 1959, portando così a termine una lunga attività legislativa iniziata già nel 1998 con le prima proposta di modifica da parte di un comitato tecnico, e successivamente valutata, integrata, modificata da varie commissioni parlamentari.

Tra le numerose modifiche apportate dal nuovo codice al diritto privato vigente, riveste particolare importanza la regolamentazione del **contratto di gestione fiduciaria del patrimonio** (*"bizalmi vagyonkezelési szerződés"*), che, per normazione e caratteristiche diviene uno **strumento facilmente assimilabile al trust** come conosciuto anche in Italia.

Il contratto, regolamentato negli articoli dal 310 al 330 del libro sesto, **rientra tra i contratti tipici** previsti dall'ordinamento ungherese.

Con il contratto di gestione fiduciaria del patrimonio, che deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta, **il gestore gestisce in nome proprio, ma a favore di un beneficiario, beni, crediti e diritti a che gli sono stati intestati dal disponente**.

Il contratto **ha effetti traslativi** e prevede il passaggio della proprietà dei beni non limitandosi, quindi, a definire una "gestione in nome e per conto" di terzi.

Non è possibile istituire un contratto di gestione fiduciaria del patrimonio in cui la figura del trustee (o, meglio, gestore) e quella del beneficiario coincidano nella medesima persona. Come sottolineato da autorevole dottrina (M. Lupoi "Istituzioni del Diritto dei Trust e degli affidamenti fiduciari"), con riferimento la *trust* interno ma il cui ragionamento è correttamente estendibile al caso in esame, mancherebbe sia il profilo dell'affidamento che il rapporto fiduciario.

Anche la gestione fiduciaria del patrimonio si caratterizza, come il *trust*, per l'effetto segregativo: l'articolo 6.312 stabilisce infatti che i creditori del gestore **non possono in alcun modo rivalersi sul patrimonio o patrimoni ricevuti in gestione fiduciaria** atteso che il

patrimonio fiduciario è separato da quello del gestore.

Tuttavia i beni in trust, per godere di tale segregazione, devono essere iscritti dal gestore nel **Registro del Trust** (le disposizioni attuative di prossima emanazione ci diranno delle caratteristiche di tale registro) mentre le permutazioni di tali beni si considerano appartenenti al patrimonio fiduciario anche se non successivamente iscritte nel registro.

La **tutela del patrimonio del beneficiario è garantita dall'art. 6.314**: lo stesso infatti stabilisce che i creditori dello stesso potranno rivendicare i di lui beni solamente al momento della devoluzione allo stesso dei beni o dei profitti da questi generati.

Il contratto di gestione fiduciaria **non prevede la figura del Guardiano**, figura che, tipicamente, nel diritto dei *trust*, esercita poteri sia dispositivi che gestionali (vedi la revoca e/o la sostituzione del trustee), presta o nega il consenso alle decisioni del trustee e impedisce a quest'ultimo direttive e/o istruzioni circa il compimento di specifici atti.

Nel contratto in esame, **il diritto di controllo spetta infatti al disponente ed al beneficiario** sui quali gravano anche i costi di detto controllo. Agli stessi inoltre il gestore deve fornire informazioni riguardanti i beni affidati ed ancora il rendiconto della gestione del patrimonio affidato.

Il gestore ha l'obbligo di mantenere la segretezza nei confronti di terze parti rispetto a qualsivoglia informazione o fatto relativo alla consistenza e gestione del patrimonio, salvo specifica deroga prevista dal disponente nel contratto. Tale obbligo di riservatezza deve essere rispettato dal gestore anche successivamente alla conclusione del suo mandato.

Né il disponente, né il beneficiario possono invece impartire ordini al gestore (rimane tuttavia da capire come gli stessi possano almeno esercitare un'attività di indirizzo con documenti che possano richiamarsi alle lettere dei desideri del diritto dei *trust*).

Il contratto di gestione fiduciaria deve individuare un beneficiario del trust, riservando eventualmente al "gestore" il potere di scelta di questo soggetto secondo determinate condizioni già specificate nel contratto.

Il disponente può nominare più gestori, in questo caso essi agiscono con poteri congiunti e decidono di comune accordo. Inoltre il disponente può revocare il gestore in ogni momento.

Il contratto di gestione fiduciaria può essere con **scrittura privata** oppure:

- con dichiarazione unilaterale irrevocabile, recepita in atto pubblico notarile, nel caso in cui il disponente e il gestore siano la stessa persona;
- con atto testamentario del disponente.

Entro la fine del 2013 è prevista l'emanazione dei regolamenti di attuazione, che entreranno

più nello specifico di alcuni aspetti che richiedono regolamentazione, come per esempio:

- requisiti civili e penali del gestore
- istituzione dell'albo dei gestori, e requisiti per l'iscrizione
- capitale sociale minimo nel caso in cui il gestore sia una persona giuridica
- obblighi assicurativi
- specificazione dell'obbligo di riservatezza.

La fiscalità dei frutti del nuovo strumento contrattuale è al momento non conosciuta, e **verrà definita con l'approvazione della prossima legge finanziaria prevista per la metà di novembre.**

IMPOSTE SUL REDDITO

La R.M. 75/E spiega la base imponibile Ivie sugli immobili esteri

di Giovanni Valcarenghi

Con la [risoluzione 75/E](#) di ieri, l'Agenzia delle entrate ha indicato le **corrette regole di quantificazione del valore degli immobili esteri ai fini del pagamento dell'IVIE**; in particolare, si è analizzata la casistica del fabbricato ubicato nel **Regno Unito** e detenuto in forza del **diritto di "leasehold"**.

In particolare, la casistica rappresentata nell'interpello atteneva il caso di una **persona fisica**, titolare di un diritto di possesso di tipo *"leasehold"* di un appartamento sito nel Regno Unito, a Londra, e per il quale è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore degli immobili all'estero.

Come precisato nella [circolare n. 28/E del 2 luglio 2012](#), i proprietari di immobili siti nel Regno Unito devono fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IVIE, al **valore catastale** dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento della **Council tax**. Tuttavia, l'istante osserva che quest'ultima imposta viene calcolata in funzione della fascia di valore attribuita all'immobile e non si basa su un valore puntuale. Per tale motivo, si propone di utilizzare il **valore medio della fascia di valore** attribuita all'unità immobiliare.

L'Agenzia, innanzitutto rammenta che, con riferimento agli **immobili situati in Paesi di common law**, è stato chiarito che:

- sono tenuti al pagamento dell'IVIE i titolari del diritto al possesso dei beni c.d. *"leasehold"* (istituto che attribuisce un diritto all'utilizzo dell'immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta c.d. *"freehold"*;
- l'IVIE per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell'immobile come determinato ai fini dell'applicazione della *Council Tax* (si tratta dell'imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal *Local Government Finance Act 1992*). Questa imposta, infatti, per il caso di fabbricati ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, rappresenta un parametro di riferimento in quanto basata su una determinazione di tipo catastale;
- la medesima *Council tax* non può, però, essere scomputata dall'IVIE, in quanto non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro diritto reale su un immobile), ma rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale;
- ai fini della *Council tax* il contribuente riceve dall'ente locale una apposita

comunicazione (c.d. *tax assessment*) con l'indicazione dell'imposta dovuta e della *band* (fascia di valore) attribuita all'immobile.

Tale ultima indicazione è funzionale alla risposta al quesito avanzato dal contribuente. Infatti, agli immobili è attribuita una **fascia di valore che prevede un valore minimo ed un valore massimo** (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, ad esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline).

Preso atto di questa situazione, considerato che non è rilevabile, ai fini della *Council tax*, un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'IVIE, l'Agenzia condivide la soluzione prospettata dall'istante che propone di adottare come base imponibile dell'IVIE il **valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax**.

Tutto bene, dunque, ai fini della fattispecie esaminata; tutto male, invece, per quanto attiene una **considerazione di natura generale** che non possiamo non proporre in questo commento: riscontriamo, come al solito, che prima si fanno le norme, e poi si cerca di comprendere come applicarle.

Al di là del caso specifico, che può certamente essere particolare, non si comprende come mai non si sia fatto, a livello ufficiale (vuoi che sia l'Agenzia, vuoi che sia il Ministero), una **rassegna delle varie casistiche possibili**, con l'indicazione delle peculiarità delle singole fattispecie. Solo in tal modo, si metterebbe davvero il contribuente nella posizione di poter versare correttamente i tributi dovuti e, magari, ci si potrebbe rendere conto, analizzando la realtà e non la finzione, della esistenza di problematiche reali che meriterebbero l'emissione di precisazioni normative o interpretazioni di prassi. Invece si resta immobili e si attende il singolo quesito per evitare di sbilanciarsi.

Anche questo approccio meriterebbe di essere variato per rendere davvero **trasparente** il rapporto tra Amministrazione e contribuente.